REGOLAMENTO (CEE) N. 2897/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1980

relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 28 maggio 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 15 000 tonnellate di frumento tenero all'Etiopia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1979/1980;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO A

1. **Programma di esecuzione:** 1979/1980.

2. **Beneficiario:** Etiopia.

3. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.

4. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.

5. **Quantitativo totale:** 15 000 tonnellate.

6. **Numero di partite:** 1.

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:** ONIC, 21, avenue Bosquet, 75007 Paris. Telex 270 807.

8. **Mobilitazione del prodotto:** intervento.

9. **Caratteristiche della merce:** il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile, e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 %.

10. **Condizionamento:**

— in sacchi (1):

— qualità dei sacchi: sacchi di iuta nuovi; peso minimo 600 grammi;

— peso netto dei sacchi: 50 chilogrammi;

— iscrizione sui sacchi: iscrizione impressa con lettere di almeno 5 centimetri di altezza: «Common wheat / Gift of the European Economic Community to Ethiopia / For free distribution».

11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.

12. **Fase di consegna:** cif.

13. **Porto di sbarco:** Assab.

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 21 novembre 1980, alle ore 12.

16. **Periodo d'imbarco:** dal 1° al 31 dicembre 1980.

17. **Importo della cauzione:** 6 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

ANNEXE B — ANHANG B — ALLEGATO B — BIJLAGE B — BILAG B — ANNEX B

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepothouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
1	Port de la Communauté Hafen der Gemeinschaft Porto della Comunità Haven van de Gemeenschap Fælleskabshavne Community Port	15 000 t	UGCAF 61, rue Lafayette 75 441 Paris Cedex 09	Gennevilliers